CAMERA DEI DEPUTATI N. 4711-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **AMATUCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

nella seduta del 21 dicembre 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella città di Agrigento colpita dal grave movimento franoso del 19 luglio 1966 si rese necessario prorogare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal detto movimento franoso per cui con decreto-legge del 30 luglio 1966, n. 590, convertito nella legge del 28 settembre del 1966, n. 749, venne disposta la sospensione dei termini fino al 31 dicembre del 1967.

Senonché la situazione nel comune di Agrigento, determinatasi in seguito al detto movimento franoso, continua a permanere grave e si ha timore di pesanti ripercussioni anche sociali in vista della possibilità della messa in esecuzione dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

Per queste ragioni il Governo si è trovato nell'assoluta necessità di provvedere ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione all'emanazione di un decreto-legge con il quale la sospensione dei termini suddetti è prorogata fino al 31 dicembre 1968.

Le ragioni dell'opportunità dell'emanazione del decreto-legge con il quale si dispone la sospensione dei termini, sono evidenti per cui si ha fiducia che la Camera darà il suo assenso.

AMATUCCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente la proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.